



ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI

COPIA

**DETERMINAZIONE  
N. 400 DEL 23-07-2021**

**Oggetto: Autorizzazione alla spesa per lavori urgenti per messa in sicurezza ingresso, viabilità, servizi, aree da ungulati presso l'area ex Vivaio forestale di San Piero a Grado con affidamento a trattativa privata alla ditta edile Barretta Raffaele di Livorno dei lavori.Cig Z3231DFC56 (B.7.a.0001)**

ATTO N. 21 DEL 23-07-2021

IL DIRETTORE

**Vista** la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli";

**Vista** la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

**Richiamato:**

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*";
- la Determinazione n. 117 del 12 marzo 2021 e le successive modifiche ed integrazioni con la quale si dispone una riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente Parco secondo un'articolazione in uffici, individuando altresì i responsabili degli uffici e le loro competenze;
- la legge regionale n. 5 del 1.02.1993 di assegnazione in uso dalla Regione Toscana all'Ente Parco dei terreni appartenenti al patrimonio regionale, costituiti dall'area ex vivaio forestale "*Chiuso di Capomandria*" ubicati a San Piero a Grado in Pisa;

**Richiamata** la nota della Regione Toscana 69580 del 12 marzo 2013 che, interpretando la norma, relativamente al "*Chiuso di Capomandria*" ha riconosciuto all'Ente Parco, nel rispetto della sua autonomia gestionale e senza avallo degli uffici regionali, la competenza a valutare direttamente

Copia di Determinazione RISORSE AGRICOLE E COLTURALI - GESTIONE FAUNISTICA n.400 del 23-07-2021

la compatibilità di utilizzo delle aree con le finalità della legge regionale 5/1993 nonché delle previsioni del Piano territoriale del parco e del piano di gestione della Tenuta di Tomolo e Coltano, in particolare prevedendo come possibile affidare a terzi attività compatibili con gli strumenti adottati, quali la formazione e l'educazione ambientali e le attività agro-rurali, anche mettendo a disposizione alcune delle aree assegnate con la richiamata legge;

**VISTO:**

- il Piano territoriale del Parco, approvato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 515/1989, segnatamente l'articolo 3 "*Riferimenti strutturali*" individua al comma 7, per Tombolo e Coltano i *centri del parco* di San Piero a Grado nella "*Basilica e adiacenze*";
- il Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano approvato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 18 del 10.05.2002, segnatamente le previsioni dell'Allegato H alle Norme Tecniche di Attuazione che disciplinano "*le strutture del Parco, sviluppo degli interventi del Piano del Parco*" ed in particolare la Scheda di intervento n. 7 dedicata alla "*Località San Piero a Grado*" che prevedono lo sviluppo nell'area anche di attività di educazione ambientale, di didattica e di fruizione;
- la Deliberazione del Consiglio direttivo 92/2012, "*Indirizzi gestionali e di conservazione dell'Area ex vivaio forestale Tre Pini – Chiuso di Capomandria*" suddivide la zona in tre parti:
  - per strutture del parco quali centro visite ed accoglienza,
  - la parte naturalistica per la conservazione e per la fruizione della didattica ambientale
  - la parte ad usi agro-rurali passati da integrarsi con le funzioni istituzionali dell'ente, in particolare la fattoria didattica;

**CONSIDERATO** che una parte del Ex Vivaio Forestale di San Piero a Grado è stata concessa dal Parco ad Ippoasi dove è stata realizzata un'area con animali domestici recuperati ad uso didattico e che una parte (con alcune strutture e servizi) è stata concessa al gruppo Talenti Autistici per attività di recupero e didattiche;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Risorse agricole e Colturali incaricato delle verifiche per l'area in questione ha evidenziato che:

- è necessario effettuare alcuni interventi urgenti anche per la messa in sicurezza dell'area e per garantire la fruibilità dei visitatori e dei gestori ed in particolare la sistemazione di un'anta del cancello principale di accesso (molto pesante e resosi pericoloso per la rottura di un perno portante) della rottura di tubazione di un servizio ubicato nella struttura centrale

ad uso didattico, della presenza di grosse buche nel viale di accesso, della necessità di delimitare un'area accessibile ai bambini ma frequentata dalla fauna selvatica;

**DATO ATTO** che

- è stato richiesto a cura del responsabile dell'Ufficio uno specifico preventivo all'impresa edile Barretta Raffaele di Livorno che conosce l'area in quanto ha svolto lavori per i gestori di Ippoasi (che hanno in uso parte dell'area ex vivaio forestale di san piero) ed in quanto disponibile ad effettuare i lavori necessari con urgenza;
- il preventivo inviato (inerente i lavori urgenti da realizzare indicati nel dettaglio) dall'impresa edile Barretta Raffaele con sede in via 12 a Livorno con P. Iva n.00980630495 all'Ente Parco protocollo n.7606 del 18-05-2021 (all. A) per un importo pari ad Euro 2.474,00 I.V.A. esclusa, Euro 2.721,00 comprensivo di I.V.A (al 10%);

**VISTO** la proposta del suddetto responsabile dell'Ufficio

- di procedere, per le motivazioni sopra espresse ed in particolare per le necessità di urgenza ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza, ad effettuare un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016;
- di procedere senza l'utilizzo della piattaforma start in quanto in base alla L. 145 del 30.12.2018 modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 nel seguente modo: "...Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..." per cui l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco numero 12 del 15.04.2021, esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;

**VISTA** la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) Prot Inps N.27646685 con scadenza 25-09.2021 (all.B)

**VISTO** il codice identificativo di gara (CIG) n. Z3231DFC56

**VISTO** l'art. 23 "Compiti del Direttore", del vigente Statuto di questo Ente Parco;

**VERIFICATA** la disponibilità economica alla voce B.7.a.001 "Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio" del Bilancio Economico Previsionale 2021-2023 adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 esecutiva e richiamata l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Risorse agricole, colturali e Gestone faunistica, mantenuta in atti dallo stesso;

### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa e in conseguenza dell'urgenza per motivi di sicurezza:

1. di prendere atto della necessità di effettuare interventi per ripristini urgenti come dettagliati in premessa;
2. di prendere atto che si procederà all'affidamento diretto degli stessi interventi nell'area ex Vivaio Forestale di San Piero a Grado a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, alla dall'impresa edile Barretta Raffaele con sede in via 12 a Livorno con P.Iva n.00980630495 per un costo pari ad € 2.474,00 oltre IVA (10%) per un importo complessivo di € 2.721,00;
3. Di autorizzare con il presente atto l'imputazione di euro 2.721,00 alla voce di costo B.7.a.001 "Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio" del Bilancio Econ. Previsionale 2021-2023 adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 esecutiva;
4. Di confermare il dott. Luca Gorreri responsabile dell'Ufficio Risorse agricole, colturali e Gestone faunistica dell'Ente Parco e responsabile dell'esecuzione dei lavori;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
  - a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;



**ENTE PARCO REGIONALE  
MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI**

- b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 34.

F.to IL DIRETTORE  
RICCARDO GADDI